



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 18 febbraio 2026

Circolare n. 4/2026

Oggetto: Adeguata gestione IVA delle commissioni per servizi di pagamento elettronico forniti da operatori non stabiliti in Italia – Autofatturazione / Esterometro.

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo fornirvi un chiarimento operativo sugli adempimenti IVA e di comunicazione da osservare quando un soggetto residente in Italia (impresa o professionista) sostiene spese per **commissioni su servizi di pagamento elettronico** applicate da **fornitori non stabiliti in Italia** (quali ad esempio PayPal, Stripe, Amazon Pay, SumUp ecc.).

1. Qualificazione delle commissioni

Le **commissioni addebitate da operatori esteri per servizi di pagamento** sono generalmente da considerare **prestazioni di servizi rilevanti in Italia** dal punto di vista territoriale e, sotto il profilo soggettivo, anche se rese da un soggetto **non stabilito nel territorio dello Stato**. Tali prestazioni, in base alla disciplina IVA italiana, rientrano nei servizi rilevanti ai fini della territorialità (art. 7-ter, DPR 633/1972). Inoltre, trattandosi di **operazioni bancarie o finanziarie**, le commissioni sono **esenti da IVA** ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1) del DPR 633/1972.

2. Obbligo di autofatturazione/integrazione (reverse charge)

Quando si acquistano **servizi da un prestatore non stabilito nel territorio italiano**, l'operatore italiano è tenuto a gestire l'IVA mediante il meccanismo dell'**autofatturazione o integrazione**, conformemente all'**art. 17, comma 2, del DPR 633/1972**:

- il soggetto estero non è obbligato a emettere fattura con IVA italiana;
- il committente italiano assume il ruolo di soggetto obbligato all'integrazione/autofatturazione dell'operazione.

In pratica, anche se le commissioni sono **esenti IVA** (art. 10 DPR 633/1972), il cliente italiano deve in genere:

procedere all'**emissione di autofattura elettronica** (mediante Sistema di Interscambio – SDI) con **Tipo Documento TD17** per acquisti di servizi dall'estero;

- indicare in autofattura la **natura operazione “N4 – operazioni esenti”** e il riferimento normativo all'art. 10, n. 1) DPR 633/1972;
- annotare la fattura nei registri IVA acquisti e vendite.

Questa procedura assolve sia l'obbligo IVA ai sensi dell'art. 17 DPR 633/1972 sia l'adempimento di **comunicazione delle operazioni con l'estero** (c.d. *esterometro*, art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

3. Esterometro e trasmissione elettronica

Dal 1° luglio 2022 gli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti devono essere comunicati tramite l'invio al Sistema di Interscambio di un documento elettronico con **Tipo Documento TD17**. Tale trasmissione è integrativa anche degli obblighi di autofatturazione previsti dall'art. 17 DPR 633/1972. L'invio deve avvenire **entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione (ovvero di ricezione della fattura estera o dell'addebito della commissione).

4. Conclusioni operative

In sintesi, in caso di spese sostenute per commissioni di pagamento nei confronti di prestatori **non residenti**:

- qualora il prestatore non emetta una fattura italiana, va **emessa autofattura elettronica TD17** con natura operazione N4;
- va garantito l'**invio tramite SDI** per soddisfare gli obblighi di comunicazione verso l'Agenzia delle Entrate;
- va conservata e annotata la documentazione nei registri IVA secondo l'art. 17 DPR 633/1972 e relativi obblighi contabili.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento applicativo, anche in relazione alla specifica situazione operativa di ciascuno.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO

LORENZO E RICCARDO PERINETTO